

**Allegato****Emendamento a Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità (gennaio 2013)**

Per dare esecuzione all'RCLF nello standard relativo all'LCR, il testo seguente sarà inserito nel documento [Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità](#) (gennaio 2013), subito dopo il paragrafo 54:

54a. In aggiunta, le autorità di vigilanza possono scegliere di computare fra le attività di secondo livello B la quota inutilizzata di eventuali linee di liquidità contrattuali irrevocabili (committed liquidity facility, CLF) offerte dalla banca centrale, laddove tale quota non sia già computata all'interno delle HQLA in virtù del successivo paragrafo 58. Il riconoscimento di queste facilitazioni all'interno delle attività di secondo livello B è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) la facilitazione, detta linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto (restricted-use committed liquidity facility, RCLF), prevede in tempi normali il pagamento di una commissione sull'importo totale (utilizzato e non utilizzato) della facilitazione stessa che sia quanto minimo pari al maggiore fra:
 - 75 punti base l'anno;
 - 25 punti base l'anno al disopra del differenziale di rendimento fra le attività stanziate a garanzia dell'RCLF e un portafoglio rappresentativo di HQLA, corretto per eventuali differenze sostanziali di rischio di credito.

Nei periodi di tensione generalizzata la commissione sull'RCLF (importo utilizzato e non utilizzato) potrà essere ridotta, ma rimane soggetta ai requisiti minimi applicabili alle CLF utilizzate dalle giurisdizioni con HQLA insufficienti;

- b) l'RCLF è assistita da garanzie reali non vincolate del tipo specificato dalla banca centrale. Tali garanzie sono detenute in una forma che ne consente il trasferimento immediato alla banca centrale qualora si renda necessario l'utilizzo della linea di liquidità e sono sufficienti (al netto degli scarti) a coprire l'importo totale della facilitazione. Le garanzie reali stanziate a fronte dell'RCLF non possono essere contemporaneamente contabilizzate all'interno delle HQLA;
 - c) a meno che la banca sia giudicata insolvente, il contratto RCLF è irrevocabile prima della scadenza e non comporta alcuna altra decisione a posteriori sul credito da parte della banca centrale. La durata dell'irrevocabilità è superiore al periodo di stress di 30 giorni previsto dall'LCR;
 - d) le banche centrali che intendono offrire RCLF alle banche nella propria giurisdizione dovrebbero annunciarlo pubblicamente e, nella misura in cui tali facilitazioni non siano offerte a tutte le banche nella giurisdizione, specificare a quale o quali categorie di banche si applica l'offerta. Le autorità nazionali dovrebbero inoltre specificare se le RCLF (offerte all'interno della giurisdizione o da banche centrali di altre giurisdizioni) possono essere considerate alla stregua di HQLA dalle banche nella propria giurisdizione. Allorché ritengano che a livello di mercato vi siano condizioni di stress tali da giustificare un allentamento dei termini delle RCLF, le autorità nazionali dovrebbero annunciarlo pubblicamente.
- 54b. L'applicazione dell'RCLF è soggetta a verifiche inter pares a posteriori.